

104

CORTE DI APPELLO LECCE
23 DIC. 2024
PROT. N° 12212

Com Roma	23/12/2024
Protocollo	P-24213/2024



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./AG 3

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Ai sig. MINISTRO
della Giustizia
ROMA

Ai PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

Ai PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Ai SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
ROMA

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
ROMA

Ill.mo sig. Presidente
del Comitato Direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura
Via Tronto, 2
CAP 00198 ROMA

OGGETTO: Pratica num. 131/VQ/2007 - Standard di rendimento individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, ai sensi della Legge n. 111/2007.
Proroga della fase di sperimentazione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 Dicembre 2024, ha adottato la seguente delibera:

"- Il Consiglio,

- vista la delibera plenaria in data 8.11.2023, con la quale il Consiglio Superiore ha individuato, per alcuni uffici e funzioni (Tribunali ordinari e Corti di Appello), gli standard medi di rendimento nazionali, che costituiscono uno degli indicatori del parametro della laboriosità previsti dalla vigente circolare in materia di valutazioni di professionalità, dando avvio ad una fase di sperimentazione finalizzata all'acquisizione di dati idonei a valutare *"la congruità e adeguatezza della fascia di oscillazione individuata e a metterla in relazione con le diverse realtà giudiziarie nazionali"* (delibera che si allega alla presente);

- rilevato che ai sensi del paragrafo 5 della predetta delibera *"la fase di sperimentazione avrà una durata stimabile in 6 mesi, eventualmente prorogabili e decorrenti dal momento in cui perverranno al Consiglio gli atti relativi alle prime valutazioni di professionalità corredate dai riferimenti agli standard di rendimento di cui agli allegati 2, 3 e 4 della presente determinazione."*

L'analisi riguarderà tutti i magistrati e tutti gli uffici giudiziari interessati dal presente studio statistico (Tribunali ordinari di primo grado, Corti di Appello, con esclusione, allo stato, quindi, della Corte di Cassazione, dei Tribunali di Sorveglianza e degli Uffici di Procura, in riferimento ai quali saranno successivamente avviate autonome fasi di sperimentazione), avrà ad oggetto le valutazioni di professionalità relative a periodi di attività (quadriennali, biennali o annuali, in base alla vigente circolare) in scadenza a far data dall'1.2.2024."

- considerato che i primi 6 mesi della fase sperimentale sono in scadenza e che i format trasmessi (Allegati 2, 3 e 4 alla delibera 8.11.2023), ancora esigui nel numero, non sono sufficienti per una approfondita ed adeguata analisi e, peraltro, poiché in molti casi redatti in pdf o compilati a penna, non consentono una immediata fruibilità dei dati rilevanti;

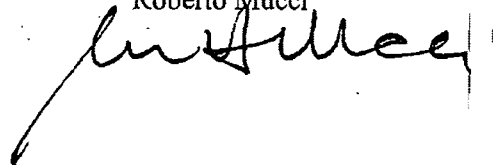
- ritenuto, pertanto, necessario, da un lato, procedere alla proroga della durata della suddetta attività di sperimentazione, estendendola fino al 30.6.2025 (quale termine finale per gli adempimenti dei Consigli Giudiziari di cui al format in allegato 4), al fine di poter contare su una più consistente e variegata quantità di dati da analizzare; dall'altro lato, richiedere ai Consigli Giudiziari la trasmissione in formato word, per ogni singolo magistrato interessato dalla sperimentazione, sia dei format relativi al periodo di sperimentazione pregresso¹, sia dei format relativi al nuovo periodo di sperimentazione;

¹ Qualora i format non siano stati elaborati in word, i magistrati (format Allegato 2), i dirigenti (format Allegato 3) e i Consigli giudiziari (format Allegato 4) avranno cura di compilare nuovamente il format di propria competenza, ai fini della trasmissione all'indirizzo mail indicato.

delibera
di prorogare la fase di sperimentazione degli standard medi di rendimento nazionali fino al
30.6.2025;
- di chiedere ai Consigli Giudiziari di far pervenire all'Ufficio Statistico e alla Quarta Commissione
di questo Consiglio i format sugli standard di rendimento in formato word, sia in relazione al periodo
già trascorso, che al nuovo periodo di sperimentazione, utilizzando il seguente indirizzo di posta
elettronica: helpdesk4@cosmag.it. "

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di
ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Mucci





Allegato A

Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./OR 4

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
ROMA

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

CSM Roma 23/12/2024
Protocollo P 24213/2024

CSM Roma 10/11/2023
Protocollo P 20824/2023

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
ROMA

Ill.mo sig. Presidente
del Comitato Direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura
Via Tronto, 2
CAP 00198 ROMA

OGGETTO: Pratica num. 131/VQ/2007 - Determinazione degli standard di rendimento su base nazionale.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'8 Novembre 2023, ha adottato la seguente delibera:

Premessa: il fondamento normativo.

Il capo V della parte I della circolare del CSM n. 20691 dell'8.10.2007 (e s.m.i.) "Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati" in tema di valutazioni di professionalità identifica nella laboriosità, unitamente alla capacità, alla diligenza e all'impegno, uno dei parametri fondamentali a descrivere e dunque a valutare la professionalità del magistrato.

Essa si definisce con riferimento al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno dal magistrato in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai dirigenti degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione.

L'art. 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 160 del 5 aprile 2006, nel definire il predetto parametro, precisa infatti che *"la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni"*.

Alla successiva lettera c), il medesimo articolo rinvia al Consiglio Superiore per *"l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione"*.

Il Consiglio Superiore, in attuazione al dettato normativo, intende proseguire il complesso lavoro di elaborazione, in via sperimentale, degli standard di rendimento¹ dei magistrati rilevanti ai fini della valutazione di professionalità, sviluppatosi nel corso di diverse consiliature grazie anche al contributo dell'Ufficio Statistico.

Nella presente fase sperimentale si interviene con un nuovo percorso fondato anche sugli arresti cui il Consiglio è pervenuto nel settore dei carichi esigibili (oggetto di delibera approvata in data 25 ottobre 2023), attraverso un'elaborazione decennale.

Si tratta di un'attività funzionale a fissare uno standard di rendimento tendenzialmente omogeneo a livello nazionale che consente di assicurare a ciascun giudice, anche se gravato da ruoli complessi e numericamente pesanti, il raggiungimento di un obiettivo positivo di laboriosità rilevante ai fini della valutazione di professionalità quadriennale.

La definizione degli standard di rendimento non solo costituisce attuazione del dato normativo primario, ma prima ancora, compimento dei principi di rilevanza costituzionale, di responsabilità e trasparenza dell'attività giurisdizionale. Mediante tale opera il Consiglio Superiore intende promuovere una cultura del lavoro del magistrato tesa al conseguimento di risultati adeguati, quantitativamente ma anche qualitativamente, rispetto alla crescente domanda di giustizia.

Determinare lo standard di rendimento è dunque centrale sotto un duplice profilo: da un lato, attribuisce al Consiglio Superiore uno strumento di valutazione ancor più approfondito della professionalità del magistrato, dall'altro, consegna allo stesso uno strumento di utile verifica delle proprie competenze e capacità organizzative, stimolandolo ad una gestione più attenta ed efficace del proprio ruolo.

1. Lo standard di rendimento quale strumento di verifica della laboriosità del magistrato ai fini della valutazione di professionalità.

Lo standard di rendimento vale, dunque, quale unità di misura del lavoro svolto, in media, da un gruppo di magistrati addetti alla medesima funzione e che, nella fase successiva alla presente sperimentazione, dovrà essere coniugata anche con le condizioni specifiche delle tipologie di uffici nei quali il magistrato si è trovato ad operare. In altri termini, l'obiettivo di questa prima analisi è quello di acquisire dati qualitativamente rilevanti per la successiva stabilizzazione dello standard.

Il Consiglio è consapevole della necessità di assicurare una revisione periodica degli standard individuati al fine di consentire di dotare i predetti standard di effettiva rappresentatività delle caratteristiche del contenzioso e degli affari giudiziari affrontati dagli uffici: tale revisione potrà anche essere ancorata all'evoluzione dei carichi esigibili oggetto di rideterminazione annuale sulla base dei programmi di gestione elaborati annualmente dal Consiglio.

La circolare del CSM n. 20691 dell'8.10.2007 chiarisce che lo standard di rendimento deve essere sempre valutato unitamente alla complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici e al numero e alla qualità degli affari trattati.

Concorrono, dunque, nella valutazione della laboriosità, la necessaria considerazione della produttività del magistrato unitamente al rapporto tra questa e lo standard di riferimento. Si tiene conto, altresì, sia del raffronto con gli altri magistrati addetti allo stesso ufficio cui appartiene il

¹ Standard di rendimento: gli standard medi di rendimento sono stati introdotti dall'art. 11, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. e), del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (nel testo modificato dalla legge n. 111 del 2007) e presentano uno degli indicatori che contribuiscono a definire la laboriosità del magistrato. Ai sensi del capo IV della parte I della circolare del CSM n. 20691 dell'8.10.2007 e successive modificazioni la laboriosità è, a propria volta, unitamente alla capacità, alla diligenza e all'impegno, uno dei quattro parametri considerati dai dirigenti degli uffici, dai Consigli Giudiziari e dal CSM ai fini delle valutazioni di professionalità. In particolare, gli indicatori della laboriosità sono costituiti: dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione; dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, determinati annualmente da questo Consiglio e comunicati, tramite uno schedario individuale, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai Consigli giudiziari; dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi; dalla collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio e dalla diversa attività, anche di direzione amministrativa dell'ufficio eventualmente svolta dal magistrato.

magistrato in valutazione, sia delle particolari condizioni soggettive che lo hanno riguardato nel corso del quadriennio.

A tal fine può essere fatto richiamo, a titolo di esempio, allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziali di natura obbligatoria, al riconoscimento di eventuali esoneri ed eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario.

Ancora, come si dirà nel paragrafo sub 3, l'analisi dei dati statistici, prima ancora che l'esperienza giudiziaria, dimostra la ricorrenza di situazioni che rifuggono un'applicazione automatica del dato numerico rappresentato dallo standard di rendimento.

Tale lavoro appare indispensabile nella misura in cui ricollega la valutazione del parametro della laboriosità ad un dato oggettivo ed altresì, laddove, conosciuto *ex ante*, rappresenta per il magistrato un prezioso punto di riferimento in base al quale modulare il proprio lavoro.

Anche in questa prima fase di analisi, il Consiglio Superiore è consapevole dell'esigenza di dover evitare un duplice rischio.

Da un lato, è doveroso scongiurare che la predetta previsione possa assumere un ruolo disincentivante rispetto alle performance produttive normalmente rese e ragionevolmente attendibili dal magistrato. Sicché, la definizione degli standard, non può essere intesa quale strumento per fissare un limite preconstituito alla doverosa espressione delle sue piene potenzialità produttive, dovendosi anzi valorizzare (attraverso gli strumenti previsti dall'attuale circolare in materia di valutazioni) l'abnegazione e l'impegno del magistrato che abbia assicurato il superamento degli standard individuati su scala nazionale.

Dall'altro lato, si deve evitare che il discostarsi, al ribasso, dagli standard individuati possa assumere, *ipso facto*, una valenza negativa, senza che vengano valutate al contempo le specifiche circostanze che possano giustificare, in ipotesi, il mancato raggiungimento dello standard di rendimento.

2. Lo standard di rendimento tra programmi di gestione e carichi esigibili: la specificità di un istituto e la sua incidenza sulla valutazione di professionalità.

Sebbene tra loro connessi, standard di rendimento, obiettivi di rendimento e carichi esigibili sono istituti che debbono essere tenuti distinti, in ragione delle diverse finalità cui sono preposti; tale distinzione è divenuta ancora più marcata a seguito delle importanti modifiche introdotte dalla L. 21 giugno 2022, n. 71² (riforma Cartabia). In particolare, l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha istituito l'obbligo per i dirigenti degli uffici giudiziari di predisporre annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili. Con tale programma, secondo la formulazione originaria della norma, il dirigente dell'ufficio deve determinare, tra l'altro, gli obiettivi di rendimento, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati, individuati dai competenti organi di autogoverno. La formulazione dell'art. 37 è stata recentemente oggetto di modifiche attraverso la già menzionata L. n. 71/2022. L'art. 37 è stato poi integrato dall'art. 35 bis del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in vigore dal 7.11.2021, che ha introdotto i programmi di gestione dei procedimenti penali.

Nel disciplinare il contenuto del programma di gestione la citata legge ha stabilito che gli obiettivi di rendimento, con l'indicazione dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, debbano essere determinati, non più tenendo conto dei carichi esigibili, bensì nei limiti dei suddetti carichi di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno. Nel quadro della disciplina dei programmi di gestione, dunque, il legislatore è intervenuto introducendo la nuova

² La legge 17 giugno 2022, n. 71 prevede all'art. 3, comma 1, lett. d), che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

figura dei «risultati attesi»³ che ogni dirigente dell'ufficio deve fissare annualmente nei limiti dei carichi esigibili di lavoro.

In base alla disciplina risultante dalla predetta novella, pertanto, i risultati attesi, che competono al dirigente dell'ufficio, devono essere tenuti distinti dai carichi esigibili, che devono essere individuati dal Consiglio Superiore e costituiscono un limite al potere del dirigente dell'ufficio di fissare gli obiettivi.

In questo contesto, con delibera del 25 ottobre 2023, il Consiglio Superiore ha adottato una risoluzione sull'individuazione dei carichi esigibili nazionali nella quale viene specificato come si sia inteso «dare attuazione, nella maniera più piena, alla disposizione di cui al richiamato art. 37, non limitandosi a valutare la congruità del carico esigibile indicato autonomamente dal dirigente di ciascun ufficio, ma indicando esso stesso la misura dei carichi esigibili. Si tratta di uno sforzo notevole, in considerazione del fatto che, per essere conforme al dato normativo ed utile ai fini di legge, l'indicazione dei carichi non può essere oggetto di eccessiva semplificazione, ma deve tenere conto di una serie di parametri e di una diversità di situazioni che impedisce di individuare in maniera semplicistica un numero di provvedimenti che costituisca il carico esigibile per qualsiasi magistrato, indipendentemente dal tipo di ufficio presso il quale egli opera, dall'organizzazione dell'ufficio stesso e della materia di cui si occupa. Proprio la disponibilità dei dati derivanti da oltre un decennio di osservazione ha consentito di evidenziare e valorizzare numerosi elementi di differenziazione tra uffici e tra settori e materie all'interno degli uffici ed è, quindi, da questi dati che si è scelto di partire ai fini della determinazione dei carichi. Si tratta, come detto, di un punto di partenza, fondato su dati che, fino ad oggi, i singoli uffici giudiziari non avevano avuto modo di conoscere compiutamente, se non con riguardo alla propria condizione singolare. Tale «isolamento statistico» ha certamente inciso sull'omogeneità nell'interpretazione dei dati e nell'indicazione degli obiettivi».

In questo rinnovato quadro normativo lo standard di rendimento è e deve restare ben distinto dagli obiettivi di cui all'art. 37 del D.L. n. 98/2011.

L'individuazione degli standard modi di rendimento dei magistrati risponde, invero, a tutt'altra esigenza ossia la valutazione del parametro della laboriosità, senza alcuna incidenza diretta sul piano più strettamente organizzativo e gestionale.

Se, dunque, gli standard di rendimento si iscrivono in una logica a posteriori di valutazione complessiva della normale performance individuale dei giudici su scala nazionale, gli istituti previsti dall'art. 37 rispondono alla diversa finalità di individuazione a priori della produttività complessiva dell'ufficio.

Ribadita, pertanto, l'autonomia e la specificità dei due istituti, le due componenti trovano cionondimeno armonia e raccordo nell'esercizio complessivo e unitario delle prerogative consiliari improntate a direttrici di coerenza, sistematicità e coesione.

Il carico esigibile rappresenta la «capacità di lavoro» dei magistrati che fisiologicamente consente di coniugare qualità e quantità del lavoro in un dato periodo di tempo, da individuarsi alla luce della concreta situazione dell'ufficio di appartenenza. Viene indicato dal dirigente dell'ufficio in un range

³ Risultato atteso: l'art. 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 introduce il concetto di «risultato atteso», indicando che «Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina anche gli obiettivi di rendimento dell'ufficio: con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno». Il CSM con la delibera del 5.10.2022 circoscrive indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili e penali, per l'anno 2023, ha precisato che: a) il risultato atteso dovrà attenersi alle definizioni e, quindi, distinguendo tra definiti con sentenza e definiti in altro modo; quanto al penale, tra definiti con sentenza monocratica e definiti con sentenza collegiale; b) il dato dovrà essere riferito alla singola sezione (anche ove sia istituita una unica sezione promiscua), possibilmente dettagliato per macromaterie civili e per materia penale; c) ove non sia istituita alcuna sezione, il risultato atteso «per ciascun magistrato» andrà indicato con riferimento allo specifico settore trattato (civile, penale, lavoro) e alla funzione svolta (il singolo giudice non va individuato nelle sue generalità). È riferito ad un anno solare, ossia all'anno di riferimento del programma di gestione.

determinato dal Consiglio a seguito di procedura partecipata all'interno dell'ufficio ed è parametrato sul modello di un magistrato c.d. full time equivalent⁴.

Lo standard di rendimento è invece un valore rivolto al singolo magistrato nella prospettiva di individuare la soglia minima di produttività al di sotto della quale il magistrato potrebbe presentare criticità nella valutazione del parametro della laboriosità.

Orbene, se il carico esigibile rappresenta (dal punto di vista organizzativo) l'impegno massimo richiedibile al magistrato, allora lo standard di rendimento (che invece indica la soglia minima sotto la quale il parametro della laboriosità deve essere attentamente vagliato) deve essere necessariamente più basso del carico.

3. Il metodo di determinazione dello standard di rendimento: l'analisi statistica.

Come già anticipato, la circolare del CSM n. 20691 dell'8.10.2007 chiarisce che lo standard di rendimento deve essere sempre valutato unitamente alla complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici e al numero e alla qualità degli affari trattati: qualità determinata a sua volta in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate. Lo standard di rendimento deve considerare tutte le funzioni concretamente svolte dal magistrato nel quadriennio in valutazione e con riferimento ai flussi dell'ufficio.

Un'adeguata individuazione del valore numerico ben assolve alla funzione di supporto valutativo nell'attività di scrutinio della produttività del singolo magistrato, costituendo un indicatore esterno oggettivo, accreditato statisticamente e preventivamente conoscibile quale termine di raffronto del rendimento individuale.

Ai fini del presente lavoro un importante contributo è stato fornito dai prospetti statistici predisposti per accertare il c.d. carico di lavoro delle diverse tipologie di ufficio giudiziario e analizzati per la determinazione dei carichi esigibili nazionali.

Con riferimento agli uffici presi in considerazione ai fini dell'analisi statistica, va precisato che lo studio è stato compiuto sui dati del carico esigibile trasmessi dagli uffici in sede di redazione dei programmi annuali di gestione dell'arretrato. La stessa legge delega 21 giugno 2022, n. 71, all'art. 3, comma 1, lett. d), prevede che in sede di valutazione della professionalità del magistrato, il Consiglio Superiore valuti *"il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione"*.

Per individuare i dati da utilizzare è stato necessario effettuare una verifica sugli uffici che avevano ricevuto un rilievo o un'osservazione relativamente ai carichi esigibili nelle delibere di approvazione dei programmi di gestione dello scorso anno. È stato, quindi, controllato quali e quanti di questi uffici hanno effettivamente cambiato il carico esigibile a seguito del rilievo e quanti, invece, non hanno corretto il carico, escludendo questi ultimi; sono stati esclusi, inoltre, gli uffici che hanno modificato il carico esigibile per l'anno 2023, pur in assenza di qualsiasi rilievo (in quanto il Consiglio Superiore non ha ancora verificato la congruità dei dati e le motivazioni alla base della modifica).

L'analisi statistica è stata compiuta prendendo in considerazione la produttività del singolo magistrato togato (escluso l'apporto degli onorari e degli addetti agli Uffici per il processo) presso gli uffici giudiziari.

La presente fase di sperimentazione inoltre verrà utilizzata anche per tentare una prima misurazione del contributo del personale UPP che, pur non interferendo nella determinazione dei carichi ma solo dei risultati attesi, ben potrebbe incidere sulla produttività del singolo magistrato: proprio con tale finalità il magistrato e il dirigente dell'ufficio dovranno indicare – ove possibile – se il rendimento individuato è in tutto o in parte ascrivibile all'apporto del personale addetto all'Ufficio per il processo, precisando la natura del supporto ricevuto negli allegati 2 e 3 alla presente determinazione. Gli uffici presi in considerazione dal presente lavoro sono gli uffici piccoli con organico fino a 20 unità, gli uffici medio-piccoli che presentano un organico compreso da 21 a 50 unità, gli uffici

⁴ Full Time Equivalent: il FTE esprime il numero di risorse addette ad un determinato settore o a una determinata sezione o a una determinata macromateriale a tempo pieno, al netto di assenze prolungate ed esoneri. Normalmente il dato è riferito ad un anno, solare o giudiziario.

medio-grandi con un numero di magistrati che va da un minimo di 51 a 100 unità, gli uffici grandi con un organico da 101 a 200 unità ed infine gli uffici metropolitani, le cui sedi sono situate a Milano, Roma e Napoli.

L'attività di ricerca ha avuto ad oggetto lo standard di rendimento dei magistrati appartenenti agli uffici di Tribunale e di Corte di Appello, partendo dai carichi esigibili rilevati dai programmi di gestione civili e penali.

Allo stato, sono esclusi dalla sperimentazione gli Uffici di Procura, i Tribunali di Sorveglianza nonché la Corte di Cassazione per i quali il metodo utilizzato non è immediatamente applicabile. L'obiettivo è però quello di giungere anche per questi uffici, ad una determinazione dello standard di rendimento.

Occorre tener presente che, per quanto concerne il settore civile (sia in primo che in secondo grado), il carico esigibile può essere indicato in tre modi possibili: per ufficio, per sezione, per macromateria⁵; di conseguenza anche lo standard di rendimento viene determinato rispettivamente per ufficio, per sezione o per macromateria. La scelta della modalità di indicazione del carico esigibile è strettamente correlata alla dimensione dell'ufficio; infatti, solitamente gli uffici piccoli indicano il carico esigibile per ufficio o per macromateria, mentre gli uffici medio grandi, grandi e metropolitani lo indicano per sezione; l'indicazione del carico delle sezioni specializzate in materia di impresa e di protezione internazionale (o delle omonime macromaterie) riguarda naturalmente solo le sedi competenti e/o distrettuali.

Nel determinare lo standard in questa fase sperimentale, pertanto, il magistrato ricorrerà al criterio utilizzato nel suo ufficio per la determinazione del carico esigibile.

Nel settore dibattimentale penale il carico esigibile è espresso per magistrato addetto in modo esclusivo al suddetto settore (includendo le sentenze collegiali, monocratiche e di assise) a meno che non ci siano specializzazioni (es. se l'assise è specializzata, il carico esigibile è specifico per magistrato addetto a tempo pieno alla sezione assise). In tale settore l'analisi differenzia tra sedi distrettuali e non distrettuali, nonché tra sedi di diverse dimensioni; così come sono state registrate variazioni statisticamente significative con riferimento al settore GIP in base alla tipologia di sede (distrettuale e non distrettuale), mentre, con riferimento al settore dibattimentale, anche in relazione alla dimensione dell'ufficio.

In secondo grado il carico esigibile è dato dalla somma dei valori riportati per le sentenze in materia dibattimentale, assise, minorenni e per gli altri provvedimenti; nei casi in cui, invece, le materie assise e minori siano trattate in modo esclusivo il carico esigibile è indicato distintamente.

Per individuare lo standard di rendimento, che indica la laboriosità del magistrato FTE, sono stati analizzati diversi scenari di simulazione, partendo dalle statistiche sul carico esigibile indicato per tipologia di ufficio e per settore civile e penale evidenziate nell'allegato 1. In tali simulazioni è stato determinato il valore, in termini di provvedimenti definitivi emessi (sentenze e altrimenti definiti), al di sotto del quale la valutazione richiederebbe ulteriori approfondimenti sotto il profilo della laboriosità del magistrato. Occorrerà comunque tener conto anche della concreta situazione dell'ufficio e del carico di lavoro del magistrato, valutando altri aspetti non immediatamente ricavabili dai dati statistici, come la complessità delle materie trattate, lo smaltimento dell'arreato, l'organizzazione dell'ufficio, il tasso di turnover, il sottodimensionamento dell'organico.

Prima di procedere ad esaminare i risultati dell'analisi statistica, è opportuno considerare alcune situazioni particolari verso le quali non è possibile un'applicazione automatica dello standard di

⁵ Macromateria: è una classificazione utilizzata nei programmi di gestione volta a rappresentare l'organizzazione dell'ufficio e la distribuzione delle materie tra le sezioni e/o i magistrati. Nel settore civile dei Tribunali e delle Corti d'Appello sono previste le seguenti macromaterie: Lavoro, Previdenza e assistenza, Fallimentare, Esecuzioni mobiliari (per i Tribunali), Esecuzioni immobiliari (per i Tribunali), Famiglia e stato e capacità delle persone, VG non in materia di famiglia e persone, VG in materia di impresa, Contenzioso civile ordinario, Impresa, Immigrazione e Protezione Internazionale, Decreti ingiuntivi, Procedimenti speciali esclusi DI, Tutela, curatele e amministrazioni di sostegno, Equa ripartizione (per le Corti). Nel settore penale dei Tribunali le macromaterie sono: GIP/GIUP Noti, Dibattimento Collegiale, Dibattimento Monocratico, Assise, Appello del GDP, Misure di prevenzione. Nel settore penale della Corte d'Appello le macromaterie sono: Sezione Penale, Sezione Assise, Sezione Minorenni. Nei Tribunali per i minorenni le macromaterie civili sono: Adozione, Volontaria giurisdizione, Procedimenti contenziosi, Misure amministrative; le macromaterie del settore penale sono: Sezione GIP, Sezione GIUP, Sezione Penale.

rendimento. Si pensi ai giudici di prima nomina, ai magistrati che svolgono funzioni promiscue, che cambiano funzione nel quadriennio in valutazione, ai magistrati che lavorano in territori caratterizzati dalla pervicace presenza di fenomeni di criminalità organizzata anche di tipo mafioso, etc. In tutte queste situazioni si può ipotizzare una riduzione congrua dello standard richiesto che il Consiglio si riserva di esaminare ove non già valutate dal dirigente dell'ufficio.

Dopo aver verificato i dati risultati dalle diverse analisi statistiche, il Consiglio ritiene che lo standard di rendimento del singolo magistrato addetto per un intero anno senza esonero ad un determinato ufficio, o settore o macroarea possa essere collocato in una fascia di oscillazione che va dal - 30% della mediana⁶ del carico esigibile alla mediana dello stesso carico.

La Quarta Commissione, constatando l'impossibilità di far coincidere lo standard di rendimento con un numero (quale risultato di un'operazione matematica), ha individuato una fascia di oscillazione o range all'interno del quale considerare rispettoso dello standard il lavoro prodotto dal magistrato. Tale soluzione appare preferibile perché più funzionale a una valutazione effettiva della laboriosità, in considerazione della pluralità dei dati raccolti sulla base dei programmi di gestione.

La scelta di tale intervallo è il risultato di diverse simulazioni effettuate dall'Ufficio statistico, riportate nell'Allegato 1. Il valore del "30%" di decurtazione dalla mediana è unico e semplificativo degli obiettivi di stima applicati alle diverse dimensioni considerate (es. tipo ufficio, tipo di provvedimento, settore, dimensione, etc.). La mediana inoltre è il valore centrale e rappresenta un indice di posizione con effetti neutri, che risente meno dei valori anomali o molto bassi o molto alti posti alle due estremità della distribuzione statistica. Si è ritenuto congruo scegliere questo standard perché è quello più vicino alle realtà degli uffici giudiziari.

Tale range verrà utilizzato dalla Commissione e dall'Ufficio statistico nella successiva fase di elaborazione dei dati acquisiti per selezionare quali siano le situazioni in cui la materia trattata, in ragione della sua minore complessità, consenta di ritenere che il magistrato debba collocarsi in prossimità del valore superiore all'intervallo ovvero attorno alla mediana (ad esempio nel contenzioso civile ordinario in ipotesi di magistrato specializzato in una o più materie civili, il numero di definizioni potrebbe verosimilmente collocarsi in prossimità della mediana).

Ove lo standard di rendimento dovesse risultare più elevato dei carichi esigibili approvati per un singolo ufficio, il Consiglio Superiore provvederà ad un ulteriore abbattimento percentuale della mediana, al fine di rendere il valore dello standard inferiore a quello del carico esigibile.

La Commissione è, altresì, consapevole della necessità di verificare gli standard sperimentali anche alla luce delle diverse realtà giudiziarie italiane operanti - fino ad oggi - con carichi esigibili diversificati sul territorio nazionale e, proprio per questo, lo standard verrà valutato anche in rapporto allo specifico carico esigibile fissato nell'ufficio in cui presta o ha prestato effettivamente servizio il magistrato in valutazione.

La Quarta Commissione continuerà ad avvalersi della collaborazione dell'Ufficio statistico per seguire la fase della sperimentazione e apportare gli opportuni aggiustamenti della metodologia già individuata.

4. Le tabelle sugli standard di rendimento

Di seguito vengono riportate le tabelle sugli standard di rendimento. Lo standard, ovviamente, deve essere riportato al tempo effettivo di lavoro del magistrato in ciascuna sezione e/o macromateria.

Settore civile - Tribunali

Tabella 1. Ipotesi di magistrato che si occupa di tutte o quasi tutte le materie civili dell'ufficio:

⁶ Mediana: è un indice di posizione che bipartisce una distribuzione in due parti uguali. Considerata la distribuzione di una variabile quantitativa (come, ad esempio, lo standard di rendimento) di un determinato collettivo (ad esempio i Tribunali) e ordinati i valori di tale variabile in ordine crescente o decrescente, la mediana è il valore che bipartisce il collettivo (gli uffici di Tribunale) in due parti uguali, ossia che lascia alla sua destra e alla sua sinistra un numero uguale di unità e cioè il 50%. La mediana, a differenza della media, risente meno dei valori anomali, molto alti o molto bassi.

Standard di rendimento pro capite per ufficio		
Tipo definizione	-30% della mediana	Mediana
Sentenze	80	114
Altrimenti definiti	350	500

Tabella 2. Ipotesi di magistrato specializzato in una o più materie civili dell'ufficio:

Standard di rendimento per macromateria o per sezione e macromateria			
MACROAREA	Tipo definizione	-30% della mediana	Mediana
Contenzioso civile ordinario	Sentenze	77	110
	Altrimenti definiti	75	107
Decreti ingiuntivi (per tale tipologia di provvedimenti, il valore della mediana è stato determinato in modo empirico dalla S.T.O. in ragione dell'inattendibilità dei dati comunicati dagli uffici e viene qui riportato solo per indicare il valore da cui si è operata la riduzione del 30%)	Altrimenti definiti	5250	7500
Esecuzioni immobiliari	Altrimenti definiti	158	226
Esecuzioni mobiliari	Altrimenti definiti	229	327
Fallimentare	Sentenze	21	30
	Altrimenti definiti	81	116
Famiglia stato e capacità delle persone ⁷	Sentenze	88	126
	Altrimenti definiti	132	188
Immigrazione e Protezione Internazionale	Altrimenti definiti	158	225
Impresa	Sentenze	22	32
	Altrimenti definiti	28	40
Lavoro	Sentenze	81	116
	Altrimenti definiti	68	97
Previdenza e assistenza	Sentenze	95	135
	Altrimenti definiti	93	133
Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi i decreti ingiuntivi)	Altrimenti definiti	50	71
Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ⁸	Altrimenti definiti	280	400
Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	Altrimenti definiti	123	175
Volontaria giurisdizione in materia di impresa	Altrimenti definiti	22	31

Tabella 3. Ipotesi di magistrato assegnato a una sezione civile specializzata:

Standard di rendimento per sezione e tipo specializzazione			
Tipo sezione	Tipo definizione	-30% della mediana	Mediana

⁷ Il dato sarà rivalutato al termine della fase di sperimentazione, tenendo conto degli effetti conseguenti alla riforma Cartabia in materia.

⁸ Si precisa che in questa fase si è potuto tener conto solo dei provvedimenti definitivi del procedimento, mentre non sono ancora oggetto di rilevazione statistica gli altri provvedimenti emessi dal giudice nel corso del processo.

Standard di rendimento per sezione e tipo specializzazione			
Tipo sezione	Tipo definizione	-30% della mediana	Mediana
Ordinaria	Sentenze	84	120
	Altrimenti definiti	227	324
Lavoro e previdenza	Sentenze	155	222
	Altrimenti definiti	405	578
Imprese	Sentenze	39	55
	Altrimenti definiti	91	130
Immigrazione	Altrimenti definiti	321	459

Settore penale – Tribunali

Tabella 4. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione GIP/GUP:

Standard di rendimento Gip/Gup - Ordinanze cautelari (esclusi i valori nulli), archiviazioni e altrimenti definiti			
Tipo sede	Provvedimenti	-30% della mediana	Mediana
Distrettuale	Ordinanze cautelari personali	39	55
	Ordinanze cautelari reali	13	18
	Altrimenti definiti (ivi comprese le archiviazioni)	466	665
	Sentenze	56	80
Non distrettuale	Ordinanze cautelari personali	52	74
	Ordinanze cautelari reali	14	20
	Altrimenti definiti (ivi comprese le archiviazioni)	722	1032
	Sentenze	82	117

Tabella 5. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione Assise specializzata:

Carico esigibile procapite Assise specializzata		
Assise	-30% della mediana	Mediana
Sentenze (collegiali)	4	6

N.B. Il valore della mediana fa riferimento alle Sezioni i cui magistrati si occupano esclusivamente di procedimenti di Corte di Assise. Le Sezioni Specializzate di Corte di Assise si occupano prevalentemente di processi di criminalità organizzata, vale a dire di processi con numerosi imputati, il più delle volte detenuti e che richiedono un'attività istruttoria complessa.

Tabella 6. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione Assise non specializzata:

Carico esigibile procapite Assise non specializzata		
Assise	-30% della mediana	Mediana
Sentenze (collegiali)	0	0

N.B. il valore nullo relativo al -30% della mediana e la mediana è da attribuirsi a uffici che, non avendo competenza esclusiva in materia di assise, non hanno definito procedimenti nell'ultimo periodo e pertanto non hanno ritenuto di individuare un carico esigibile e pertanto uno standard.

Tabella 7. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione dibattimentale:

Carico esigibile procapite Dibattimento			
Provvedimento	Dimensione	-30% della mediana	Mediana
Sentenze (collegiali)	grandi e metropolitani	8	12
	medio grandi	8	12
	medio piccoli	9	13
	piccoli	7	10
Sentenze (monocratiche)	grandi e metropolitani	105	150
	medio grandi	133	190
	medio piccoli	140	200
	piccoli	127	181

Settore civile – Corti d'Appello

Tabella 8. Ipotesi di magistrato assegnato a una sezione ordinaria o in materia di lavoro e previdenza:

Standard di rendimento per sezione e tipo specializzazione			
Tipo sezione	Tipo provvedimento	-30% della mediana	Mediana
Ordinaria	Sentenze	63	90
	Altrimenti definiti	21	30
Lavoro e previdenza	Sentenze	120	171
	Altrimenti definiti	14	20

Sezione Minorenni – Corti d'Appello

Tabella 9. Ipotesi di magistrato assegnato alla Sezione Minorenni specializzata civile e penale:

Standard di rendimento Sezione Minorenni specializzata			
Provvedimento	Settore	-30% della mediana	Mediana
Sentenze Minori	Penale	14	20
Altri provvedimenti (rif. Tabella 8)	Penale	1	1
Sentenze	Civile	14	20
Altrimenti definiti	Civile	11	15

Settore Penale – Corti d'Appello

Tabella 10. Ipotesi di magistrato assegnato alla Sezione Assise specializzata:

Standard di rendimento Sezione Assise specializzata		
Provvedimento	-30% della mediana	Mediana
Sentenze Assise	10	14

Tabella 11. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione dibattimentale:

Standard di rendimento Sezione Penale		
Tipo provvedimento	-30% della mediana	Mediana
Sentenze dibattimentali	161	230
Sentenze Minori	0	0
Sentenze Assise	0	0
Altri provvedimenti (rif. Tabella 8)	0	0

5. L'attuale fase di sperimentazione.

All'esito della corposa attività fin qui svolta, si dà avvio ad un'attività di sperimentazione finalizzata ad acquisire dati idonei a valutare la congruità e adeguatezza della fascia di oscillazione individuata e a metterla in relazione con le diverse realtà giudiziarie nazionali.

Occorre infatti ulteriormente chiarire che le valutazioni di professionalità interessate dalla sperimentazione saranno condotte in via esclusiva sulla base degli attuali parametri di giudizio, quindi prescindendo del tutto dal dato relativo allo standard di rendimento così individuato.

E' necessario che il magistrato in valutazione conosca in anticipo lo standard di rendimento che sarà utilizzato per la sua valutazione di professionalità, anche al fine di consentirgli di apportare, durante il periodo in valutazione, gli eventuali correttivi ai moduli organizzativi adottati. L'introduzione a regime di standard di rendimento validati richiederà, inoltre, alcuni necessari adeguamenti della vigente circolare consiliare n. 20691 dell'8 ottobre 2007.

Più nello specifico, la fase di sperimentazione avrà una durata stimabile in 6 mesi, eventualmente prorogabili e decorrenti dal momento in cui perverranno al Consiglio gli atti relativi alle prime valutazioni di professionalità corredate dai riferimenti agli standard di rendimento di cui agli allegati 2, 3 e 4 della presente determinazione.

L'analisi riguarderà tutti i magistrati e tutti gli uffici giudiziari interessati dal presente studio statistico (Tribunali ordinari di primo grado, Tribunali per i minorenni, Corti di Appello, con esclusione, allo stato, quindi, della Corte di Cassazione, dei Tribunali di Sorveglianza e degli Uffici di Procura, in riferimento ai quali saranno successivamente avviato autonome fasi di sperimentazione), avrà ad oggetto le valutazioni di professionalità relative a periodi di attività (quadrimestrali, biennali o annuali, in base alla vigente circolare) in scadenza a far data dall'1.2.2024.

In allegato alla propria autorelazione, il magistrato in valutazione dovrà compilare anche il format di cui all'Allegato n. 2, indicando, quindi, per ciascun anno in valutazione, in base alla propria produttività, l'avvenuto raggiungimento o meno dello standard di rendimento riconducibile allo specifico settore in cui ha svolto attività giurisdizionale. Qualora nel corso dell'anno il magistrato abbia svolto, in via successiva, attività professionale in settori distinti, si considererà lo standard di riferimento per ciascun settore, riducendo proporzionalmente il dato avuto riguardo al periodo infra-annuale considerato. Nelle ipotesi in cui, invece, abbia svolto contemporaneamente attività in settori distinti, ne darà comunque conto in sede di osservazioni, per le conseguenti valutazioni relative alla situazione specifica.

Lo standard, ovviamente, deve essere riportato al tempo effettivo di lavoro del magistrato in ciascuna sezione e/o macromateria. Se, ad esempio, il magistrato si occupa di contenzioso civile ordinario per il 60% del suo tempo e per il restante 40% di esecuzioni immobiliari, lo standard di rendimento - di 77 definizioni con sentenza e 75 senza sentenza per il contenzioso e 158 procedimenti per le esecuzioni immobiliari (se si considera la mediana decurtata del 30%) - dovrà essere moltiplicato per la percentuale di apporto e quindi si attesterebbe a 46 sentenze ($77 * 60\%$) e 45 altrimenti definiti ($75 * 60\%$) nei procedimenti contenziosi e a 63 definizioni ($158 * 40\%$) nelle immobiliari.

Allo stesso modo, in caso di esonero, lo standard di rendimento sarà decurtato della corrispondente percentuale di esonero prevista tabellarmente. Inoltre, in caso di coassegnazione di più sezioni, posta

in 100 la percentuale di apporto del singolo magistrato all'ufficio, la percentuale di apporto in ciascuna sezione a cui fare riferimento sarà quella riportata nel progetto tabellare.

Nel caso in cui il magistrato sia assegnato a più gruppi di lavoro all'interno della stessa sezione, per individuare la percentuale di apporto a ciascuna materia (non sempre riportata nel progetto tabellare) si potrà fare riferimento a quanto indicato dal dirigente dell'ufficio nella fase di preparazione del programma di gestione con riferimento alla distribuzione del full time equivalente del magistrato per materia.

Analogamente procederanno i dirigenti degli uffici giudiziari in sede di redazione del rapporto informativo (Allegato 3) e i Consigli Giudiziari in sede di redazione del parere di competenza (Allegato 4), con il loro contributo di osservazioni che risulterà particolarmente utile nel caso in cui il magistrato, per uno o più anni, non abbia garantito il previsto standard di rendimento.

In tutti i format lo standard sarà messo a raffronto con il carico esigibile determinato dal dirigente dell'ufficio in cui il magistrato presta effettivamente servizio.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dello standard di rendimento da parte del valutando, si dovranno, tra l'altro, indicare:

- se sussistono situazioni particolari verso le quali non è possibile un'applicazione automatica dello standard di rendimento, come ad esempio per i giudici di prima nomina, che cambiano funzione nel quadriennio in valutazione o che lavorano in territori con alta densità di criminalità organizzata (procedimenti aggravati dal metodo mafioso ex art 416 bis c.p.) o che svolgono funzioni promiscue o che hanno trattato procedimenti di particolare complessità o per altra motivazione;
- l'indice di ricambio⁹;
- se lo standard viene ritenuto inadeguato o non applicabile con le eventuali motivazioni.

Gli stessi dirigenti degli uffici e i Consigli Giudiziari vigileranno affinché tutte le valutazioni di professionalità afferenti a periodi di attività in scadenza a far data dall'1.2.2024 siano corredate dai dati relativi allo standard di rendimento, che, non avranno concreta incidenza sulla valutazione di professionalità in questione.

La Quarta Commissione organizzerà occasioni di interlocuzione con i dirigenti degli uffici e con i Consigli Giudiziari, al fine di verificare eventuali difficoltà di applicazione dello standard e per individuare le opportune soluzioni.

6. La scheda riepilogativa

Conclusa la fase di sperimentazione, per consentire una misurazione complessiva e comparativa della laboriosità del magistrato in valutazione, verrà messa a disposizione del magistrato, del Dirigente dell'ufficio e del Consiglio giudiziario una scheda riepilogativa.

La scheda conterrà le informazioni generali sull'ufficio e sul magistrato, al fine di inquadrare il contesto lavorativo. Inoltre, potrà riportare informazioni specifiche sui dati di flusso dell'ufficio, del magistrato e della sezione di appartenenza predisposte dall'Ufficio Statistico a seguito della messa in esercizio del datawarehouse del Consiglio; ad es. i flussi (sopravvenienze, definizioni e pendenze finali), le modalità di definizione dei procedimenti e i provvedimenti più rilevanti (come le misure cautelari), gli indicatori qualitativi (ad es. indice di ricambio, indice di smaltimento¹⁰, percentuale dell'arretrato sulle pendenze, durata, procedimenti sopravvenuti o definiti con più imputati, eventuali ritardi).

All'esito della sperimentazione, si procederà alla predisposizione del contenuto definitivo delle schede riepilogative che saranno messe a disposizione del magistrato, del dirigente dell'ufficio, del Consiglio Giudiziario e della Quarta Commissione. Le schede saranno di ausilio alla valutazione

⁹ Indice di ricambio: è calcolato come il rapporto tra le definizioni e le sopravvenienze e ha lo scopo di misurare l'efficienza di un ufficio o di un sistema giudiziario in termini di capacità di mantenere in equilibrio i flussi attraverso un numero di definizioni almeno pari alle sopravvenienze, in un dato lasso di tempo.

¹⁰ Indice di smaltimento: esprime il numero di procedimenti definiti nel periodo in un ufficio giudiziario nel corso dell'anno per ogni procedimento in carico nell'ufficio; il carico è dato dalla somma dei procedimenti pendenti all'inizio del periodo e dei sopravvenuti nell'anno considerato. Esprime la capacità di smaltimento di un ufficio; più si avvicina all'unità, maggiore è la capacità di smaltimento; se le pendenze iniziali sono molto basse o pressoché nulle l'indice di smaltimento converge all'indice di ricambio.

dell'attività svolta nel quadriennio sia dal singolo magistrato, sia dall'ufficio e dalla sezione/settore di appartenenza.

La Quarta Commissione, conclusa la sperimentazione, validato lo standard, procederà inoltre a proporre le opportune e conseguenti modifiche della circolare consiliare n. 20691 dell'8.10.2007.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- 1) di approvare la presente Risoluzione;
- 2) di fissare un incontro che sarà tenuto sia in presenza che via Teams dalla Quarta Commissione in data 19 gennaio 2024 con i Dirigenti degli Uffici giudicanti e i Consigli Giudiziari."

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

per IL SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo VIOLA
Il Vice Segretario Generale
Gabriele Fiorentino
Gabriele Fiorentino



Simulazioni

Sono stati messi a punto diversi scenari di simulazione per la determinazione degli standard di rendimento a partire dalle statistiche sul carico esigibile indicato per tipologia di ufficio e per settore civile e penale.

Le diverse opzioni considerate sono di seguito illustrate:

1. considerare il 20° percentile del carico esigibile, che nei casi in cui la distribuzione dei provvedimenti è piatta (gli uffici hanno fornito valori molto vicini tra loro o identici del carico esigibile) può coincidere con il 25° percentile;
2. considerare il 25° percentile decurtato del 30%;
3. considerare il 25° percentile decurtato del 15% (sulla base del range di variabilità del carico esigibile stabilito nei programmi di gestione);
4. considerare la mediana decurtata del 30%;
5. considerare la mediana decurtata del 25%;
6. considerare la mediana decurtata di un valore calcolato in funzione della variabilità tra il 50° e il 25° percentile standardizzata rispetto al range interquartile, per ciascuna tipologia. Questa ipotesi è stata presa in considerazione in quanto la variabilità attorno alla mediana dei carichi esigibili in taluni casi è molto ampia, con valori del carico molto differenti in alto o in basso. Nel caso di distribuzione piatta (75° percentile uguale o pressoché uguale alla mediana) è stato considerato il 20° percentile.

I valori della mediana decurtati 30% si avvicinano molto ai valori calcolati decurtando la mediana in funzione di un indice di dispersione dei dati. Però, mentre l'indice di variabilità è diverso a seconda della tipologia delle definizioni, dell'ufficio, della sezione etc. e quindi più difficile da interpretare, il valore del "30%" di decurtazione dalla mediana è unico e standard e pertanto semplificativo degli obiettivi di stima applicati alle diverse dimensioni considerate (es. tipo ufficio, tipo provvedimento, settore, dimensione, etc.). La mediana, inoltre, è il valore centrale e rappresenta un indice di posizione, su cui è possibile intervenire con effetti neutri, senza privilegiare alcuni valori particolarmente bassi del 25° percentile che potrebbero essere frutto di anomalie.

Vengono riportate di seguito le tabelle contenenti le simulazioni effettuate ai fini della valutazione e della scelta dello standard di rendimento da considerare e differenziate per tipologia di ufficio, settore, tipo di definizione, etc..

77
Roma
Protocollo P.24213/2024

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

MACROAREA	Tipo definizione	Simulazioni standard di rendimento					
		Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Lavoro	Altrimenti definiti	24	21	26	28	30	35
	Sentenze	66	49	60	81	87	52
	Altrimenti definiti	57	49	60	68	73	72
Previdenza e assistenza	Sentenze	66	53	64	95	101	83
	Altrimenti definiti	46	46	55	93	100	101
Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi i decreti ingiuntivi)	Altrimenti definiti	25	23	28	50	53	61
Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno	Altrimenti definiti	197	189	230	280	300	289
Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	Altrimenti definiti	40	43	53	123	131	154
Volontaria giurisdizione in materia di impresa	Altrimenti definiti	2	4	5	22	23	23

Tabella 3. Ipotesi di magistrato assegnato a una sezione civile specializzata

Tipo sezione	Tipo definizione	Simulazioni standard di rendimento				
		Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana
Ordinaria	Sentenze	82	63	77	84	90
	Altrimenti definiti	133	119	145	227	243
Lavoro e previdenza	Sentenze	153	107	130	155	167
	Altrimenti definiti	186	130	158	405	434
Imprese	Sentenze	13	9	11	39	41
	Altrimenti definiti	16	11	14	91	98
Immigrazione	Altrimenti definiti	100	175	213	321	344
						100

Settore penale – Tribunali

Tabella 4. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione GIP/GUP

Tipo sede	Provvedimenti	Simulazioni standard di rendimento					
		Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Distrettuale	Ordinanze cautelari personali	20	22	26	39	41	28
	Ordinanze cautelari reali	10	11	13	13	14	16
	Altrimenti definiti (ivi comprese le archiviazioni)	400	350	425	466	499	446
	Sentenze	40	36	43	56	60	33
	Ordinanze cautelari personali	50	39	47	52	56	43
Non distrettuale	Ordinanze cautelari reali	8	7	9	14	15	11
	Altrimenti definiti (ivi comprese le archiviazioni)	646	490	595	722	774	461
	Sentenze	73	56	68	82	88	55

Tabella 5. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione Assise specializzata

Assise	Simulazioni standard di rendimento					
	Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Sentenze (collegiali)	2	1	2	4	5	2

Tabella 6. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione Assise non specializzata

Assise	Simulazioni standard di rendimento					
	Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Sentenze (collegiali)	0	0	0	0	0	0

Tabella 7. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione dibattimentale

Provvedimento	Dimensione	Simulazioni standard di rendimento					
		Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Sentenze (collegiali)	grandi e metropolitani	9	7	9	8	9	9
	medio grandi	7	6	7	8	9	6
	medio piccoli	8	6	7	9	10	8

Provvedimento	Dimensione	Simulazioni standard di rendimento					
		6	4	5	7	8	7
Sentenze (monocratiche)	Piccoli						
	grandi e metropolitani	130	91	111	105	113	130
	medio-grandi	150	105	128	133	143	114
	medio-piccoli	140	114	139	140	150	140
	Piccoli	137	99	120	127	136	108

Settore civile – Corti d'Appello

Tabella 8. Ipotesi di magistrato assegnato a una sezione ordinaria o in materia di lavoro e previdenza

Tipo sezione	Tipo provvedimento	Simulazioni standard di rendimento					
		Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Ordinaria	Sentenze	80	61	74	63	68	80
	Altrimenti definiti	10	11	14	21	23	16
Lavoro e previdenza	Sentenze	112	84	102	120	128	112
	Altrimenti definiti	10	10	12	14	15	9

Sezione Minorenni – Corti d'Appello

Tabella 9. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione minorenni specializzata civile e penale

Provvedimento	Settore	Simulazioni standard di rendimento					
		Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Sentenze Minori Altri provvedimenti (rif. Tabella 8)	Penale	3	7	9	14	15	11
	Penale	0	0	0	1	1	1
Sentenze Altrimenti definiti	Civile	0	1	1	14	15	14
	Civile	0	4	5	11	11	10

Settore Penale – Corti d'Appello

Tabella 10. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione Assise specializzata

Provvedimento	Simulazioni standard di rendimento				
	Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana
Sentenze Assise	8	8	9	10	11
					mediana decurtata in funzione della variabilità
					10

Tabella 11. Ipotesi di magistrato assegnato alla sezione dibattimentale

Tipo provvedimento	Simulazioni standard di rendimento					
	Percentile 20	-30% del 25° percentile	-15% del 25° percentile	-30% della mediana	-25% della mediana	mediana decurtata in funzione della variabilità
Sentenze dibattimentali	166	119	145	161	173	185
Sentenze Minori	0	0	0	0	0	0
Sentenze Assise	0	0	0	0	0	0
Altri provvedimenti (rif. Tabella 8)	0	0	0	0	0	0

Sperimentazione dello standard di rendimento per la valutazione della laboriosità del magistrato

Format da allegare all'autorelazione del magistrato

Magistrato: _____

Tipo valutazione: _____

Ufficio di appartenenza: _____

Situazioni particolari da segnalare(es. giudice di prima nomina, ha cambiato funzioni nel quadriennio in valutazione o lavora in territori con alta densità di criminalità organizzata o svolge funzioni promiscue o ha trattato procedimenti di particolare complessità, criticità dell'ufficio di appartenenza, altro): _____

	Primo anno di valutazione	Secondo anno di valutazione	Terzo anno di valutazione	Quarto anno di valutazione
Ufficio di appartenenza				
Settore (civile/penale)				
Materie trattate*				
Esoneri				
Assenze superiori ai 15 giorni				
Carico esigibile determinato dal dirigente nel programma di gestione (nel settore penale, ove determinato)				
Produttività effettiva (sentenze)				
Produttività effettiva				

	Primo anno di valutazione	Secondo anno di valutazione	Terzo anno di valutazione	Quarto anno di valutazione
(altrimenti definiti)				
Standard di rendimento sperimentale (-30 % della mediana del carico esigibile e mediana)**				
Eventuale apporto UPP***				
Valutazione del magistrato in relazione allo standard****				

* indicare eventuale riparto percentuale specificato in tabella

**Considerato che nel settore civile lo standard è collegato alla modalità di indicazione del carico esigibile da parte del dirigente e viste le differenziazioni nel settore penale, occorre riportare lo standard di rendimento corrispondente.

***Indicare se il magistrato è stato supportato da personale UPP, in caso positivo descrivere o indicare in quale misura.

****Occorre indicare se il magistrato ha avuto un rendimento inferiore allo standard (-30% della mediana) o nello standard (superiore al -30% della mediana e non superiore alla mediana) o superiore alla mediana.

Eventuali osservazioni: _____

Format da allegare al rapporto del dirigente dell'ufficio

Ufficio di appartenenza: _____

altro): _____

	Primo anno di valutazione	Secondo anno di valutazione	Terzo anno di valutazione	Quarto anno di valutazione
Ufficio di appartenenza				
Settore (civile/penale)				
Materie trattate*				
Esoneri				
Assenze superiori ai 15 giorni				
Carico esigibile determinato dal dirigente nel programma di gestione (nel settore penale, ove determinato)				
Produttività effettiva (sentenze)				
Produttività effettiva (altrimenti definiti)				
Standard di rendimento sperimentale (-30 % della mediana del carico				

	Primo anno di valutazione	Secondo anno di valutazione	Terzo anno di valutazione	Quarto anno di valutazione
esigibile e mediana)**				
Eventuale apporto UPP***				
Valutazione del dirigente in relazione allo standard****				
Indice di ricambio *****				

* indicare eventuale riparto percentuale specificato in tabella

**Considerato che nel settore civile lo standard è collegato alla modalità di indicazione del carico esigibile da parte del dirigente e viste le differenziazioni nel settore penale, occorre riportare lo standard di rendimento corrispondente.

***Indicare se il magistrato è stato supportato da personale UPP, in caso positivo descrivere o indicare in quale misura.

****Occorre indicare se il magistrato ha avuto un rendimento inferiore allo standard (-30% della mediana) o nello standard (superiore al -30% della mediana e non superiore alla mediana) o superiore alla mediana.

*****Indicare l'indice di ricambio (rapporto tra numero di definizioni e numero di sopravvenienze).

Eventuali osservazioni: _____

Sperimentazione dello standard di rendimento per la valutazione della laboriosità del magistrato

Format da allegare al parere del Consiglio giudiziario

Magistrato: _____

Tipo valutazione: _____

Ufficio di appartenenza: _____

Situazioni particolari da segnalare(es. giudice di prima nomina, ha cambiato funzioni nel quadriennio in valutazione o lavora in territori con alta densità di criminalità organizzata o svolge funzioni promiscue o ha trattato procedimenti di particolare complessità, criticità dell'ufficio di appartenenza, altro): _____

	Primo anno di valutazione	Secondo anno di valutazione	Terzo anno di valutazione	Quarto anno di valutazione
Ufficio di appartenenza				
Settore (civile/penale)				
Materie trattate*				
Esoneri				
Assenze superiori ai 15 giorni				
Carico esigibile determinato dal dirigente nel programma di gestione (nel settore penale, ove determinato)				
Produttività effettiva (sentenze)				
Produttività effettiva				

	Primo anno di valutazione	Secondo anno di valutazione	Terzo anno di valutazione	Quarto anno di valutazione
(altrimenti definiti)				
Standard di rendimento sperimentale (-30 % della mediana del carico esigibile e mediana)**				
Eventuale apporto UPP***				
Parere in relazione allo standard****				
Indice di ricambio *****				

* indicare eventuale riparto percentuale specificato in tabella

**Considerato che nel settore civile lo standard è collegato alla modalità di indicazione del carico esigibile da parte del dirigente e viste le differenziazioni nel settore penale, occorre riportare lo standard di rendimento corrispondente.

***Indicare se il magistrato è stato supportato da personale UPP, in caso positivo descrivere o indicare in quale misura.

****Occorre indicare se il magistrato ha avuto un rendimento inferiore allo standard (-30% della mediana) o nello standard (superiore al -30% della mediana e non superiore alla mediana) o superiore alla mediana.

*****Indicare l'indice di ricambio (rapporto tra numero di definizioni e numero di sopravvenienze).

Eventuali osservazioni: _____



CORTE D'APPELLO DI LECCE PRESIDENZA

N. 12212 prot.

Lecce, 07 GEN 2025

OGGETTO: Delibera C.S.M. in data 18.12.2024 (nota n. P 24213/2024 del 23.12.2024). – Standard di rendimento individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, ai sensi della Legge n. 111/2007. Proroga della fase di sperimentazione.

All.: n. 1;

Ai
Presidenti di Sezione
e consiglieri della Corte di Appello

S e d e

Si trasmette l'unita copia della delibera dell'on. Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 dicembre 2024 (n. prot. P 24213/2024 del 23.12.2024), concernente, quanto in oggetto indicato.

Il Presidente della Corte
(dott. Roberto Carrelli Palombi)

Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario

Da: Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario
Inviato: martedì 7 gennaio 2025 12:15
A: • Adriana Almiento; Alessandra Ferraro; Antonia Martalo'; Antonio Francesco Esposito; Carlo Errico; Carolina Addolorata Elia; Caterina Mainolfi; Consiglia Invitto; Consiglia Invitto 1 ; Domenico Toni; Federica Sterzi Barolo; Francesco Cacucci; Francesco Cacucci 1 ; Francesco Messina; Francesco Ottaviano; Gennaro Antonio Fr Lombardi; Gennaro Antonio Fr Lombardi 1 ; Giovanni Giuseppe Surdo; Giuseppe Biondi; Luca Colitta; Luisa Santo; Maria Grazia Corbascio; Maria Grazia Corbascio 1 ; Maurizio Petrelli; Patrizia Evangelista; Riccardo Mele; Sergio De Bartolomeis; Silvana Maria Botrugno; Silvia Minerva; Teresa Liuni; Virginia Zuppetta
Oggetto: Delibera C.S.M. in data 18.12.2024 (nota n. P. 24213/2024 del 23.12.2024) - standard di rendimento individuati dal C.S.M. ai sensi della l. n. 111/2007.
Allegati: 12212.pdf; n. 12212 all..pdf

Verifica:

Destinatario

Letti

Adriana Almiento

Letto: 07/01/2025 12:21

Alessandra Ferraro

Antonia Martalo'

Antonio Francesco Esposito

Carlo Errico

Carolina Addolorata Elia

Caterina Mainolfi

Consiglia Invitto

Consiglia Invitto 1

Domenico Toni

Federica Sterzi Barolo

Francesco Cacucci

Francesco Cacucci 1

Francesco Messina

Francesco Ottaviano

Gennaro Antonio Fr Lombardi

Gennaro Antonio Fr Lombardi 1

Giovanni Giuseppe Surdo

Giuseppe Biondi

Luca Colitta

Luisa Santo

Maria Grazia Corbascio

Maria Grazia Corbascio 1

Maurizio Petrelli

Patrizia Evangelista

Letto: 07/01/2025 12:27

Riccardo Mele

Sergio De Bartolomeis

Silvana Maria Botrugno

Silvia Minerva

Teresa Liuni

Virginia Zuppetta



CORTE D'APPELLO DI LECCE PRESIDENZA

•
:
• N. 12212 prot.

Lecce, 07 GEN. 2025

OGGETTO: Delibera C.S.M. in data 18.12.2024 (nota n. P 24213/2024 del 23.12.2024). – Standard di rendimento individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, ai sensi della Legge n. 111/2007. Proroga della fase di sperimentazione.

	Componenti del Consiglio Giudiziario	
All.: n. 1;	Procuratore Generale della Repubblica	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr. Francesco Cacucci Consigliere della Corte di Appello	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr. Antonio Barbetta Giudice del Tribunale	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr. Filippo Di Todaro Giudice del Tribunale	<u>T a r a n t o</u>
All.: n. 1;	Dr. Milto Stefano De Nozza Sostituto Procuratore della Repubblica	<u>L e c c e</u>
All.: n. 1;	Dr.ssa Lucia Iseri Sostituto Procuratore della Repubblica	<u>T a r a n t o</u>
All.: n. 1;	Dr. Amato Carbone Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale	<u>L e c c e</u>

Si trasmette l'unita copia della delibera dell'on. Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 dicembre 2024 (n. prot. P 24213/2024 del 23.12.2024), concernente, quanto in oggetto indicato.

Il Presidente della Corte
(dott. Roberto Carrelli Palombi)

Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario

Da: Corte Appello LECCE Consiglio Giudiziario
Inviato: martedì 7 gennaio 2025 11:51
A: Proc. Generale LECCE; Francesco Cacucci; avv.barbettantonio; Antonio Barbetta; Filippo Di Todaro; Milto Stefano De Nozza; Lucia Isceri; carbone_amato; Amato Carbone
Oggetto: Delibera C.S.M. in data 18.12.2024 (nota n. P. 24213/2024 del 23.12.2024) - standard di rendimento individuati dal C.S.M. ai sensi della l. n. 111/2007.
Allegati: 12212.pdf; n. 12212 all..pdf

Verifica:	Destinatario	Letti
	Proc. Generale LECCE	
	Francesco Cacucci	
	avv.barbettantonio	
	Antonio Barbetta	
	Filippo Di Todaro	
	Milto Stefano De Nozza	
	Lucia Isceri	Letto: 07/01/2025 12:26
	carbone_amato	
	Amato Carbone	

Si trasmette la nota C.S.M. n. prot. P 24213/2024 del 23.12.2024.